



PARERE MOTIVATO
n. 19 del 17 Gennaio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante allo strumento urbanistico tramite procedura suap per il consolidamento di attività di lavorazione basalti ditta Vaccari. Comune di Montecchio Maggiore (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 17 gennaio 2019 come da nota di convocazione in data 16 gennaio 2019 prot. n.18224;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Montecchio Maggiore, per conto della ditta proponente, con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 300610 del 17.07.2018 e 305841 del 20.07.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo



strumento urbanistico, tramite procedura suap, per il consolidamento di attività di lavorazione basalti della ditta Vaccari;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere dell'1.10.18 assunto al prot. reg. al n.397225 dell'1.10.18 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (e richiamato parere di compatibilità idraulica del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 5639 del 30 maggio 2018);
- Parere n.418563 del 15.10.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.102962 del 31.10.18 assunto al prot. reg. al n.442735 del 2.11.18 di ARPAV;
- Nota n.71836 del 2.11.18 assunta al prot. reg. al n.445496 del 2.11.18 della Provincia di Vicenza con allegato il parere n.71220 del 30.10.18 della Protezione Civile;
- Parere n.110437 del 2.11.18 assunto al prot. reg. al n.445982 del 2.11.18 dell'ULSS8,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 155/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza è riferita ad una variante urbanistica al Piano Regolatore Comunale che riguarda il "*Consolidamento attività di lavorazioni basalti, produzione conglomerato e trattamento fresato, produzione ghiaia con attiguo piazzale di deposito inerte*", presentata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e mediante procedura SUAP.

La variante interessa un ambito classificato dal vigente PRG come Z.T.O. "*Agricola E2b di pianura*".

L'area interessa il settore nord-est della cava "Paglierina", settore estinto con decreto 182/2006, che attualmente ospita le attività di lavorazione inerti, disciplinate dalla convenzione sottoscritta in data 27.03.2006 fra il Comune di Montecchio Maggiore e la ditta Vaccari.

L'intervento proposto ha la finalità di mantenere in loco, a tempo indeterminato, la lavorazione dei basalti e delle ghiaie, la produzione di conglomerato e il trattamento di fresato.

Nel RAP presentato sono state svolte l'analisi delle matrici ambientali, le valutazioni sui possibili effetti generati dall'attività in esame e la verifica della coerenza con la strumentazione sovraordinata, non dando evidenza di situazioni di particolare criticità ambientale o di non sostenibilità ambientale.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 17 gennaio 2019 dalla quale emerge che l'espressione del parere sulla "Variante allo strumento urbanistico tramite procedura suap per il consolidamento di attività di lavorazione basalti" nel comune di Montecchio Maggiore, così come definita dal Comune medesimo, debba essere rinviata all'acquisizione di opportuni approfondimenti, da sviluppare nel rapporto ambientale preliminare.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
RITIENE CHE**

il Rapporto Ambientale Preliminare debba essere integrato con:

- la dichiarazione del Responsabile tecnico del procedimento comunale in ordine alla variazione urbanistica e, in particolare, alla destinazione urbanistica dell'area oggetto dell'istanza di "consolidamento dell'Attività Produttiva";
- gli elaborati grafici in estratto di individuazione futura dell'area oggetto della trasformazione urbanistica, attesa la non completa esaustività della documentazione prodotta;
- le norme tecniche urbanistiche di disciplina dell'area oggetto di istanza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 3 pagine